

REGOLAMENTO (CEE) N. 594/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1993

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1992 al 2 maggio 1994

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola (3), firmato a Luanda il 1º febbraio 1989, le due controparti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del terzo protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 12 giugno 1992 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo succitato per il periodo compreso fra il 3 maggio 1992 e il 2 maggio 1994;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1993.

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1992 al 2 maggio 1994.

Il testo del protocollo è incluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

(1) GU n. C 188 del 25. 7. 1992, pag. 9.

(2) Parere reso il 12 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

(3) GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 2.